****

**MINISTERO DELLA SALUTE**

ORDINANZA 23 aprile 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata,

Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. (21A02504)

(GU n.98 del 24-4-2021)

 IL MINISTRO DELLA SALUTE

 Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della

Costituzione;

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

 Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute;

 Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive

modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive

modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1,

commi 16-bis e seguenti;

 Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure

urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina

del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di

informazione per la sicurezza della Repubblica»;

 Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di

consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'

operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione

della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni

urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

 Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle

elezioni per l'anno 2021»;

 Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure

urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di

sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in

quarantena»;

 Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e

in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile

al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento

adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1,

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto

diversamente disposto dal presente decreto»;

 Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, ai

sensi del quale: «Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le

disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile

2021, n. 44 e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in

entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province

autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla», pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 aprile 2021, n.

96;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo

2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23

febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

 Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Puglia e

Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana 17 aprile 2021, n. 92;

 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante

«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del

rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

 Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il

quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina

di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

 Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21

aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili;

 Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

 Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19;

 Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:

evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione

per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle

regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

 Visto il verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al

richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,

unitamente all'allegato report n. 49 e al documento recante

«Aggiornamento nazionale focus incidenza», dal quale risulta, tra

l'altro, che la Regione Basilicata presenta uno scenario «di tipo 2»

con un livello di rischio moderato, la Regione Calabria presenta uno

scenario «di tipo 1» con un livello di rischio alto e la Regione

Sicilia presenta uno scenario «di tipo 2» con un livello di rischio

moderato ad alta probabilita' di progressione;

 Visto, peraltro, che la Regione Puglia, gia' collocata nella «zona

rossa» con ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, ai

sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,

presenta uno scenario di «tipo 1» con un livello di rischio moderato

e un'incidenza settimanale pari a 231 casi su 100.000 abitanti;

 Visto che la Regione Valle d'Aosta, gia' collocata nella «zona

rossa» con ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, anche

ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n.

44, presenta uno scenario di «tipo 1» con un livello di rischio

moderato e un'incidenza settimanale pari a 227 casi su 100.000

abitanti;

 Visto che nel medesimo verbale del 23 aprile 2021 della Cabina di

regia si evidenzia che «Nel procedere con la de-escalation, in

particolare dalle zone rosse, nella intensita' delle misure di

mitigazione e' opportuno mantenere una progressiva gradualita' e

monitorarne attentamente l'impatto sull'andamento epidemico»;

 Considerato che l'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, nel prevedere, in caso di permanenza per quattordici

giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha

determinato le misure restrittive, «l'applicazione, per un ulteriore

periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario

immediatamente inferiore», stabilisce un principio di gradualita' nel

procedimento di declassificazione delle misure restrittive, in

coerenza con quanto previsto nel citato documento di «Prevenzione e

risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione

nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale»;

 Vista la nota del 23 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico

di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e

integrazioni;

 Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma

16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della nuova

classificazione delle Regioni Puglia e Valle d'Aosta nella «zona

arancione»;

 Considerato che per le Regioni Basilicata, Calabria e Sicilia

permangono i presupposti di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera

b), del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, per

l'applicazione delle misure di cui alla «zona arancione»;

 Sentiti i Presidenti delle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia,

Sicilia e Valle d'Aosta;

 Emana

 la seguente ordinanza:

 Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle

 d'Aosta.

 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

SARS-Cov-2, nelle Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e

Valle d'Aosta si applicano, per un periodo di quindici giorni, le

misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui al

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva una nuova

classificazione.

 Art. 2

 Disposizioni finali

 1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non

festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai

sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 2 marzo 2021.

 La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 23 aprile 2021

 Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle

attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1259